

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CANDIANI)

Roma, 14 aprile 2021

Sul testo unificato relativo ai disegni di legge:

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

La Commissione, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, nonché all'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche della proposta di Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), attualmente all'esame delle due Camere, in vista della sua presentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il tema è trattato trasversalmente in diverse Missioni del Piano e specificamente nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo 3,5 miliardi di euro, e che il disegno di legge dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie;

considerato che il testo si compone di 28 articoli suddivisi in 10 capi inerenti i compiti in materia di rigenerazione urbana attribuiti allo Stato e alle regioni ed enti locali, nonché il Piano di rigenerazione urbana e altri strumenti di intervento, misure di attuazione e di controllo, misure fiscali e di incentivazione per gli interventi inerenti gli immobili;

considerati in particolare:

- l'articolo 1, che specifica gli obiettivi in linea con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

paesaggi e con gli articoli 11 e 191 del TFUE sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile. Si specifica che le finalità del presente disegno di legge risultano essere in linea, inoltre, con le missioni previste dal *Green Deal* europeo, in particolare con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici;

- l'articolo 8, che specifica la possibilità per le regioni di fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana;

- l'articolo 17, che stabilisce che gli interventi inseriti nei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari ai fini del riparto di risorse a valere sui fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali;

- l'articolo 19, che sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

- l'articolo 22, che reca una delega al Governo per stabilire agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi relativi alle aree urbane periferiche o degradate di cui al testo unificato in titolo;

- l'articolo 25, che, a al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi, istituisce il marchio di qualità relativo alla figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio»;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a coordinare gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provvedimento in titolo, con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo, concordato con la Commissione europea;

si invitano, inoltre, le Commissioni di merito a prevedere la clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021;

si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).

Stefano Candiani